



FONDAZIONE DEL MONTE
DI BOLOGNA E RAVENNA
1473

STATUTO

Sommario

TITOLO I - Sede – Scopi – Patrimonio.....	3
Articolo 1 - Costituzione e denominazione	3
Articolo 2 - Sede	3
Articolo 3 - Scopi	3
Articolo 4 - Patrimonio	4
TITOLO II - Organi della Fondazione	5
Articolo 5 - Organi della Fondazione	5
Articolo 6 - Consiglio di Indirizzo	5
Articolo 7 - Nomina del Consiglio di Indirizzo e del Presidente della Fondazione	6
Articolo 8 - Poteri del Consiglio di Indirizzo	7
Articolo 9 - Riunioni del Consiglio di Indirizzo	8
Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione	8
Articolo 11 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione	9
Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione	9
Articolo 13 – Presidente	9
Articolo 14 - Collegio Sindacale	10
Articolo 15 - Compensi e rimborsi spese	10
Articolo 16 - Durata in carica	10
Articolo 17 - Requisiti di onorabilità	11
Articolo 18 - Incompatibilità interna	11
Articolo 19 - Incompatibilità esterna	11
Articolo 20 - Residenza	12
Articolo 21 - Conflitto di interesse.....	12
Articolo 22 - Obbligo di comunicazione dei componenti gli organi della Fondazione e del Direttore Generale	12
Articolo 23 - Decadenza e sospensione dei componenti degli organi della Fondazione e del Direttore Generale	12
Articolo 24 - Direttore Generale	13
TITOLO III - Bilancio.....	14
Articolo 25 - Bilancio.....	14
Articolo 26 - Libri e scritture contabili	14
Articolo 27 - Trasparenza.....	14
TITOLO IV - Scioglimento ed estinzione	14
Articolo 28 - Durata della Fondazione – Scioglimento ed estinzione.....	14
Articolo 29 – Diversificazione.....	14
Articolo 30 - Disposizioni transitorie.....	15

TITOLO I - Sede – Scopi – Patrimonio

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1. La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna – di seguito anche Fondazione – è una fondazione di diritto privato ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 17.05.99 n.153, senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale.

2. Essa è la continuazione ideale, attraverso le normative tempo per tempo vigenti, del Monte di Pietà di Bologna, Fondazione promossa da padre Michele Carcano, autorizzata dall'Organo di Governo della Repubblica Bolognese con "provisione" in data 22.04. 1473, del Monte di Pietà di Ravenna e Bagnacavallo, incorporato dal Monte di Bologna e Ravenna nonché dell'Ente Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna costituito ai sensi del D.Lgs. 20.11.1990, n. 356 ed infine della Fondazione delle Opere Pie del Monte, pure incorporata dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Le Opere Pie sono rivenienti dalla fusione, con DPR 18 Giugno 1963 n. 1002, di cinquantaquattro istituzioni dotazioni, fondate da benefattori privati a partire dal XVI secolo.

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna nell'anno 2024 ha incorporato attraverso un'operazione di fusione, la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, fondazione incorporata che storicamente deriva dalla fusione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lugo con la Fondazione Banca del Monte di Lugo, enti che rappresentavano, rispettivamente, la continuazione della Cassa di Risparmio di Lugo e della Banca del Monte di Lugo, dopo lo scorporo dell'attività creditizia.

3. Oltre che dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, e del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, dalla L. 461 del 23/12/1998 e dal D.Lgs. 153 del 17/5/1999 e sue successive modifiche e integrazioni, la Fondazione è regolata dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Articolo 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede in Bologna.

Articolo 3 – Scopi

1. La Fondazione persegue le finalità di solidarietà ed utilità sociale che diedero origine al Monte di Pietà di Bologna e al Monte di Pietà di Ravenna e Bagnacavallo, coordinando le proprie attività di interesse generale con i soggetti pubblici e privati interessati, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

2. Per il perseguimento delle predette finalità, la Fondazione definisce, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall'agenda ONU 2030, propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente anche con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati.

3. La Fondazione svolge la propria attività esclusivamente nei "settori ammessi", di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 153/99 e successive modificazioni e integrazioni ed opera, in via prevalente, nei "settori rilevanti" da individuarsi all'interno dei "settori ammessi", in numero non superiore a cinque, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

4. L'individuazione dei "settori rilevanti" spetta al Consiglio di Indirizzo.

5. La deliberazione con la quale vengono individuati i "settori rilevanti" ha validità triennale e va comunicata all'Autorità di Vigilanza. La predetta deliberazione viene resa nota nel territorio di riferimento della Fondazione attraverso idonee forme di pubblicità.

6. In relazione al perseguimento dei propri fini alla Fondazione si applica quanto disposto dall'art.15 della L. 11.08.1991 n.266 ed eventuali sue modificazioni e integrazioni.

7. L'attività della Fondazione è indirizzata, di norma, al territorio delle province di Bologna e di Ravenna e può riguardare anche il concorso ad iniziative di cooperazione e solidarietà nazionali ed internazionali che ricadono nei settori di cui al precedente comma 3.

8. La Fondazione può detenere partecipazioni in enti e società, nell'ambito delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti definite dal Consiglio di Indirizzo di cui al successivo art. 8 comma 2 lettera n). La Fondazione può assumere partecipazioni di controllo, così come definito dall'art. 6 commi 2 e 3 del D.Lgs 17.5.99 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, solamente in enti e società che abbiano come oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, che operino in via esclusiva, nell'ambito dei settori rilevanti, per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione, con l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia per le fondazioni di origine bancaria.

9. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, erogazione o, comunque di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti o ad imprese di qualsiasi natura con fini di lucro, con eccezione delle imprese strumentali, di cui al comma precedente, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni.

Articolo 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Ente Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna esistente al momento della trasformazione in fondazione di diritto privato.

2. Il patrimonio della Fondazione si incrementa di regola per effetto di:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza a norma di legge;
- b) eventuali accantonamenti e riserve facoltative, le cui modalità di istituzione siano previste da apposito regolamento interno, sottoposto alla Autorità di Vigilanza; regolamento che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione degli accantonamenti e delle riserve, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto.

3. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

4. La Fondazione impiega il proprio patrimonio in modo coerente con la natura di Fondazione senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, e sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, e in coerenza con processi di investimento conformi a criteri ESG (Environmental, Social and Governance);
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

6. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa.

7. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.

8. La gestione del patrimonio potrà essere affidata a soggetti terzi abilitati secondo le disposizioni legislative e normative vigenti su deliberazione del Consiglio di Amministrazione che effettuerà le scelte in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione nell'ambito delle linee generali di gestione patrimoniale definite dal Consiglio di Indirizzo di cui al successivo art. 8 lettera n).

9. La gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari nei quali ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della Fondazione, né potranno essere nominati quali componenti degli organi della Fondazione gli amministratori, i direttori generali, i dipendenti del gestore.

10. Qualora la gestione del patrimonio della Fondazione non sia affidata a intermediari esterni, essa dovrà essere svolta da strutture interne diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgano le altre attività della Fondazione.

11. La Fondazione ripartisce il reddito che residua dopo le destinazioni dello stesso vincolate dalla legge, prevalentemente tra i "settori rilevanti" di cui al precedente art. 3.

12. La parte di reddito restante dopo le destinazioni di cui al comma precedente, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli eventuali accantonamenti a riserve facoltative di cui al precedente comma 2 lettera b) può essere diretta – con deliberazione del Consiglio di Indirizzo – ad uno o più dei "settori ammessi", di cui al precedente art. 3, comma

13. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

14. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

15. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

16. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.

TITOLO II - Organi della Fondazione

Articolo 5 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Indirizzo

il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

il Collegio Sindacale

2. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto.

3. Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate in apposito regolamento nel quale sono tra l'altro specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della Fondazione.

4. E' assicurata, negli Organi, la presenza del genere meno rappresentato per almeno un terzo dei componenti.

Articolo 6 - Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da 20 membri scelti tra terne espresse come segue:

- a) 1 dalla Regione Emilia Romagna;
- b) 3 dalla Amministrazione Comunale di Bologna;
- c) 2 dalla Amministrazione Comunale di Ravenna;
- d) 2 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna;
- e) 1 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna;
- f) 3 dalla Università degli Studi di Bologna;
- g) 1 dalla Diocesi di Bologna;
- h) 1 dalla Fondazione "Casa di Oriani";
- i) 1 dalla Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna;
- l) 1 dalla Accademia Nazionale di Agricoltura;
- m) 1 dall'Associazione di Cultura e di Politica "il Mulino";
- n) 1 Consigliere è nominato in qualità di Membro di diritto nella persona del Padre superiore pro-tempore o un suo delegato, del Convento di S. Stefano di Bologna della provincia dei Frati Minori di Bologna per tutta la durata del mandato;
- o) 1 dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- p) 1 dall'Associazione "Amici della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo".

2. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale è nominato secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

3 I componenti del Consiglio di Indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati, né ad essi rispondono. I componenti del Consiglio di Indirizzo debbono essere scelti fra persone particolarmente rappresentative per professionalità, competenza ed esperienza nelle attività e nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, tenendo conto della sua natura di ente privato senza scopo di lucro che persegue finalità di utilità sociale e di sviluppo civile ed economico, e debbono altresì possedere i requisiti di onorabilità come definiti dal successivo art. 17. Nella nomina dei componenti il Consiglio di Indirizzo, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite.

4. Nell'eventualità della mancanza di uno dei detti requisiti il consigliere è dichiarato decaduto dal Consiglio di Indirizzo.

5. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Articolo 7 - Nomina del Consiglio di Indirizzo e del Presidente della Fondazione

1. Almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo, il Presidente della Fondazione provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete il potere di designazione, invitando a fare pervenire alla Fondazione, non oltre i 60 giorni successivi al ricevimento, rose di candidati in numero triplo rispetto ai candidati da nominare.

2. Entro i successivi 60 giorni il Consiglio di Indirizzo in carica, verificata l'esistenza dei requisiti richiesti per i componenti, acquisito il parere di un comitato composto dal Presidente e da due consiglieri, ove possibile non rinnovabili, eletti al proprio interno dal Consiglio di Indirizzo, procede alla nomina mediante singole votazioni espresse a scrutinio segreto, per ogni terna proposta. A tal fine ciascun membro del Consiglio di indirizzo può esprimere un solo voto indicando il

nominativo prescelto all'interno della terna, risultando pertanto eletto il nominativo che ottenga il maggior numero di voti. La Fondazione rende noto il solo risultato finale della procedura.

3. In caso di parità tra due o più nominativi si procede ad una nuova votazione limitata a tali soggetti; nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di parità la nomina è effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica. Laddove la stessa persona sia designata nell'ambito di più terne, l'ente la cui designazione sia pervenuta successivamente, provvede alla nuova designazione nel termine di dieci giorni dalla richiesta.

4. La prima riunione del Consiglio di Indirizzo è convocata dal Presidente uscente ed è presieduta dal consigliere più anziano d'età.

5. La convocazione è altresì inviata negli stessi termini al membro di diritto di cui all'art.6.

6. Nella prima riunione il Consiglio di Indirizzo provvede alla elezione con voto segreto e tra i propri membri del Presidente della Fondazione. Se scaduti, procede alla elezione, con voto segreto, del Presidente e dei componenti del Collegio sindacale.

7. Per la nomina del Presidente, la deliberazione deve ottenere il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo. Qualora le prime tre votazioni non raggiungano tale maggioranza, la deliberazione è presa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo.

8. Il Consiglio è validamente costituito e funzionante con un numero di componenti non inferiore a 12.

9. Trascorsi i tre mesi dalla prima riunione del Consiglio, qualora permanga l'inadempienza da parte di un soggetto cui compete la designazione della terna, il Presidente invita lo stesso a provvedere entro i successivi 40 giorni. Perdurando l'inadempimento, la nomina stessa è operata dal Consiglio di Indirizzo, il quale vi provvede per cooptazione nella prima riunione successiva alla scadenza del termine, scegliendo fra personalità di chiara ed indiscussa fama, curando in ogni caso che il risultato finale assicuri una prevalente e qualificata rappresentanza dei soggetti espressivi delle realtà locali.

10. Nel caso di cessazione anticipata di un componente del Consiglio di Indirizzo, il Presidente della Fondazione, entro 15 giorni dalla cessazione, invita con raccomandata A.R. il soggetto competente a provvedere alla formulazione della terna, che è espressa entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data della richiesta.

11. Trascorso senza esito detto termine il Consiglio di Indirizzo vi provvederà nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 9.

12. I consiglieri entrati in carica in corso di mandato scadono con l'intero Consiglio.

Articolo 8 - Poteri del Consiglio di Indirizzo

1. Al Consiglio di Indirizzo compete la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.

2. Il Consiglio di Indirizzo in particolare delibera:

a) la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione, degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e del suo Presidente, nonché la determinazione dei relativi compensi; b) l'individuazione dei settori "rilevanti" in conformità a quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 dello Statuto;

c) l'individuazione di uno o più settori tra quelli "ammessi" in conformità a quanto previsto all'art. 4 ultimo comma dello Statuto;

d) le linee programmatiche, le priorità e gli obiettivi per la predisposizione del documento programmatico previsionale;

e) l'approvazione – su proposta del Consiglio di Amministrazione – del bilancio d'esercizio e del documento programmatico previsionale;

f) l'approvazione e le modifiche dello statuto;

g) i regolamenti di organizzazione ed i regolamenti disciplinanti le procedure per il perseguimento degli scopi della Fondazione, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs 17.5.99 n.153;

- h) la nomina dei componenti il Comitato Scientifico della Fondazione se previsto nel regolamento di organizzazione della Fondazione;
 - i) la costituzione di commissioni con funzioni istruttorie e referenti, fissandone la composizione, i compiti, la durata e nominandone i rispettivi coordinatori;
 - l) l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - m) l'assunzione e dismissione di partecipazioni in imprese strumentali di cui all'art. 3 comma 8 dello statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - n) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - o) le trasformazioni e le fusioni;
 - p) lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione.
- Qualora alle Commissioni di cui alle lettere h) e i) partecipino membri dell'Organo di Indirizzo, agli stessi sono riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 9 c. 4 del Protocollo d'intesa.

3. Le deliberazioni riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto. Ove previamente deciso all'unanimità, la votazione può essere espressa con voto palese.

4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il programma degli interventi dell'anno successivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e ne verifica con periodicità almeno semestrale l'attuazione.

Articolo 9 - Riunioni del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di regola, tre volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 6 membri del Consiglio di Indirizzo, il Collegio Sindacale o almeno 2 coordinatori delle Commissioni di cui all'art. 8 comma 2 lettera i). Qualora il Presidente non vi provveda senza indugio, la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale. E' possibile partecipare alle riunioni anche in videoconferenza secondo le modalità indicate nel Regolamento. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

2. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare sono, di norma, spediti con strumento anche telematico con modalità che ne attestino la ricezione, almeno quindici giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Indirizzo e del Collegio Sindacale. In caso di urgenza la convocazione è operata con le medesime modalità almeno cinque giorni prima.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo.

4. Salvo diversa disposizione, le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ad eccezione delle deliberazioni relative:

- a. alla approvazione e modifica dello statuto;
- b. all'azione di responsabilità di cui al precedente art. 8 lettera l);
- c. alle trasformazioni e fusioni;
- d. allo scioglimento e liquidazione della Fondazione.

Dette deliberazioni debbono ottenere il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Indirizzo.

5. Il Presidente non ha diritto di voto nel Consiglio di Indirizzo.

6. I verbali delle sedute del Consiglio di Indirizzo sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

7. Le funzioni di Segretario possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da altri 4 membri nominati dal Consiglio di Indirizzo.

2. Nel Consiglio di amministrazione la presenza di un genere non può superare i 3/4 dei componenti.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Indirizzo.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti fra persone dotate di una comprovata esperienza nella gestione amministrativa o aziendale nei settori in cui la Fondazione ha competenza ad intervenire e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i componenti il Consiglio di Indirizzo di cui al precedente art. 6.
5. La nomina dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, cui si provvede su proposta del Presidente, è effettuata a scrutinio segreto. All'elenco così determinato possono essere aggiunti altri nomi se segnalati da almeno 1/3 più 1 dei Consiglieri presenti.

Articolo 11 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta al Presidente 2 consiglieri di amministrazione o l'intero Collegio Sindacale. E' possibile partecipare alle riunioni anche in videoconferenza secondo le modalità indicate nel Regolamento. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
2. La convocazione è fatta, di norma, con strumento, anche telematico, con modalità che ne attestino la ricezione, da spedire almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il Consiglio ed il Collegio Sindacale; in caso d'urgenza la convocazione avviene con le medesime modalità almeno 24 ore prima della riunione.
3. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
4. Le funzioni di Segretario possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso delle attività della Fondazione stessa, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.
2. In tale ambito, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quanto previsto all'art. 8 lettere o) e p).
3. Spetta, inoltre, al Consiglio di Amministrazione:
 - la predisposizione, secondo le linee indicate dal Consiglio di Indirizzo ai sensi del precedente art. 8, del Documento programmatico previsionale,
 - la redazione del Bilancio dell'esercizio da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Indirizzo.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina nella sua prima seduta con la maggioranza semplice il Vice Presidente.
5. Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina del Direttore Generale di cui al successivo art. 24.
6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare funzioni esecutive di proprie deliberazioni al Presidente o ai suoi membri.

Articolo 13 – Presidente

1. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e, senza diritto di voto, il Consiglio di Indirizzo.

2. Al Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento degli organi da lui presieduti e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; la rappresentanza legale ed il potere di firma spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento di entrambi al componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente, vale a dire il Vice Presidente o il Consigliere anziano, ai sensi del precedente comma 3, costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo.

5. Fatto salvo quanto sopra previsto con riguardo alla rappresentanza legale ed al potere di firma, in caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito:

a) nella presidenza del Consiglio di Indirizzo dal consigliere più anziano non assente né impedito;

b) nella presidenza del Consiglio di Amministrazione dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio non assente né impedito.

6. E' considerato più anziano il componente che fa parte del Consiglio da maggior tempo e ininterrottamente, e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Articolo 14 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è composto di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente.

2. Il Collegio Sindacale è l'organo di vigilanza della Fondazione e partecipa alle riunioni degli organi collegiali.

3. I Sindaci hanno le attribuzioni stabilite dal Cod. Civ. in quanto compatibili.

4. I componenti del Collegio Sindacale debbono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti come richiesto dalla legge.

Articolo 15 - Compensi e rimborsi spese

1. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una indennità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) e dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 153/99 per la partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza nella misura fissata dal Consiglio di Indirizzo stesso, sentito il Collegio Sindacale.

2. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, spetta un compenso annuo fisso stabilito dal Consiglio di Indirizzo sentito, per i primi tre, il Collegio Sindacale.

3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, spetta altresì il rimborso anche in misura forfettaria delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

4. E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altre forme di utilità economiche agli amministratori, ai fondatori, ai dipendenti.

5. I compensi comunque denominati per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

Articolo 16 - Durata in carica

1. I componenti gli Organi della Fondazione restano in carica per quattro anni e possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato.

2. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

3. I componenti di detti organi scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

4. I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Articolo 17 - Requisiti di onorabilità

1. I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;

d) coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

2. I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene il Direttore Generale – a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

3. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

4. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti.

Articolo 18 - Incompatibilità interna

1. Nessun membro del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale può far parte di un altro organo della Fondazione, eccezion fatta per il Presidente il quale presiede sia il Consiglio di Indirizzo, sia il Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il nominato decade automaticamente dalla prima.

Articolo 19 - Incompatibilità esterna

1. Non possono far parte del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

a) i membri del Parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale o di altri organi di Governo o rilevanza costituzionale, oppure coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei ventiquattro mesi precedenti la nomina; non possono inoltre far parte degli organi della Fondazione coloro che siano membri delle amministrazioni regionali, provinciali, comunali, delle Città Metropolitane, dei consigli circoscrizionali, dei consorzi tra enti locali, delle

unioni di comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, delle comunità montane e dei relativi organi di controllo, oppure che abbiano ricoperto tali incarichi nei ventiquattro mesi precedenti alla nomina.

b) coloro che ricoprono cariche amministrative o dirigenziali nelle amministrazioni ed enti cui compete il potere di designazione nelle rose di candidati dello stesso componente dell'organo della Fondazione;

c) coloro che ricoprono cariche amministrative, dirigenziali, di rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa in amministrazioni o enti destinatari in via istituzionale di interventi e/o finanziamenti da parte della Fondazione;

d) coloro che ricoprono cariche o ruoli di qualsiasi tipo, anche di lavoro subordinato, in altre Fondazioni di origine bancaria;

e) ai componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano le incompatibilità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti per gli esponenti delle fondazioni di origine bancaria. In particolare:

- i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e coloro che svolgono funzioni di direzione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate, né assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo;

- i componenti del Consiglio di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, né assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

2. I componenti degli organi della Fondazione non possono ricoprire cariche di qualsiasi tipo, compresa la carica di Direttore, nelle società partecipate ad eccezione di quelle in società strumentali di cui all'art.3.

3. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

4. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

5. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Articolo 20 - Residenza

1. I componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale debbono risultare, all'atto della nomina, residenti nelle province di Bologna o di Ravenna da almeno 3 anni.

Articolo 21 - Conflitto di interesse

1) Si ha conflitto di interessi quando la deliberazione coinvolge interessi, diretti o indiretti, di un componente dell'organo competente ad assumere la deliberazione.

2) Il conflitto di interessi comporta l'obbligo da parte del componente interessato di astenersi dalla votazione riferita alla deliberazione in conflitto.

Articolo 22 - Obbligo di comunicazione dei componenti gli organi della Fondazione e del Direttore Generale

1) I componenti gli organi collegiali della Fondazione debbono operare nell'esclusivo interesse della Fondazione e debbono tempestivamente comunicare all'organo di appartenenza l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità.

2) Il Direttore Generale deve comunicare tempestivamente l'esistenza di una delle situazioni di cui al precedente comma al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Decadenza e sospensione dei componenti degli organi della Fondazione e del Direttore Generale

1) Ciascun organo collegiale verifica, su iniziativa del proprio Presidente, la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione o di decadenza dei componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

2) Per quanto attiene al Direttore Generale tale verifica spetta al Consiglio di Amministrazione.

3) Le cause di incompatibilità sopravvenute alla costituzione dell'organo di appartenenza si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.

4) Integrano cause di decadenza dei componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

- a) il venir meno dei requisiti di onorabilità o di professionalità richiesti per la nomina;
- b) l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni dell'organo di appartenenza o, nel caso dei sindaci, anche del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o, comunque, dannosi per essa;
- d) l'aver partecipato a deliberazioni dell'organo di appartenenza in conflitto di interesse;
- e) l'aver omesso di comunicare all'organo di appartenenza – per quanto attiene al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione – l'esistenza di un conflitto di interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione.

5) La decadenza o la sospensione sono dichiarati dall'organo di appartenenza, su proposta del Presidente, o di chi ne fa le veci nel caso la decadenza o la sospensione riguardi il Presidente.

6) Per il Direttore Generale, qualora si verifichino le cause indicate ai punti a), c), e) del presente articolo, la decadenza o la sospensione sono dichiarate dal Consiglio di Amministrazione.

7) Il componente del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale che sia dichiarato decaduto non potrà più far parte, a nessun titolo, di organi della Fondazione.

Articolo 24 - Direttore Generale

1. Le funzioni del Direttore Generale sono determinate con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione all'atto del conferimento dell'incarico.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può delegare al Direttore Generale i poteri di rappresentanza, determinando la materia, i limiti temporali, le categorie di atti e può attribuire allo stesso poteri di spesa, nell'ambito delle previsioni di bilancio definendone i limiti, i titoli e le operazioni cui devono riferirsi.

3. Il Direttore Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina il trattamento normativo ed economico avendo come riferimento la contrattazione collettiva per i dirigenti degli istituti bancari, sentito il Collegio Sindacale.

4. Il Direttore Generale è scelto fra persone di elevata qualificazione professionale con competenze specifiche nel campo gestionale ed amministrativo, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio in posizioni di responsabilità presso Enti pubblici o privati di dimensioni adeguate nei campi sopra indicati, o che abbiano maturato rilevante esperienza nell'esercizio della libera professione.

5. Nei casi di assenza e/o di impedimento del Direttore Generale che lo richiedano, ne adempie le funzioni il funzionario a tal fine incaricato, con delega scritta e delimitata, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Al funzionario facente le funzioni del Direttore Generale si applicano le previsioni di cui ai commi 4, 6 e 7.

6. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con l'appartenenza ad alcun altro organo della Fondazione e con cariche o ruoli di qualsiasi tipo in altre Fondazioni di origine bancaria; inoltre, non può ricoprire cariche nelle società partecipate, eccetto che nelle società strumentali di cui all'art.3.

7. Al Direttore Generale, oltre le disposizioni di cui ai precedenti articoli 17, 22 e 23 si applicano le incompatibilità previste dalle specifiche norme di legge e regolamentari in materia per i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

TITOLO III - Bilancio

Articolo 25 - Bilancio

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione deve attenersi a quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. 17.5.99 n. 153 e successive modificazioni ed a quanto disposto con regolamento dall'Autorità di Vigilanza.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, dando separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della redditività del patrimonio, e lo sottopone, almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio di Indirizzo, al Collegio Sindacale che predispone la propria relazione.

4. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, sentita la relazione del Collegio Sindacale, approva il bilancio consuntivo costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile.

Articolo 26 - Libri e scritture contabili

1. La Fondazione provvede a tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Indirizzo;
- b) il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro dei verbali delle riunioni del Collegio Sindacale.

2. Inoltre la Fondazione provvede a tenere le scritture contabili in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative vigenti.

Articolo 27 - Trasparenza

1. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

TITOLO IV - Scioglimento ed estinzione

Articolo 28 - Durata della Fondazione – Scioglimento ed estinzione

1. La Fondazione ha durata illimitata.

2. Essa tuttavia oltre che nei casi e con le modalità previste dall'art.11 del D.Lgs. 153/99 e successive modificazioni e integrazioni, può essere sciolta per deliberazione del Consiglio di Indirizzo, approvata dall'Autorità di Vigilanza, nei casi di motivata opportunità. Nell'ipotesi di autoscioglimento la liquidazione avverrà con le modalità previste dall'art. 11 comma 7 del D.Lgs. 153/99 e successive modificazioni e integrazioni e dalle norme del Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

3. L'eventuale residuo patrimoniale, risultante dal bilancio finale di liquidazione, verrà attribuito, in conformità con la deliberazione del Consiglio di Indirizzo, approvata dall'Autorità di Vigilanza, ad Enti che perseguano fini identici o analoghi a quelli della Fondazione operanti nel territorio delle province di Bologna e Ravenna.

Articolo 29 - Diversificazione

1. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art.4 c. 7, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2, comma 8, del Protocollo d'intesa.

Articolo 30 - Disposizione transitoria

1. Il mandato del Consiglio di Indirizzo, del Presidente e del Collegio Sindacale in carica all'atto della approvazione delle presenti modifiche statutarie si considera di quattro anni.

2. Con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 6 a seguito della fusione per incorporazione della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, per il mandato in corso 2023-27 si procederà come segue:

- la terna di cui alla lettera o) sarà espressa dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- la terna di cui alla lettera p) sarà espressa dalla Assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, all'atto della espressione del parere sul progetto di fusione.

I due nuovi consiglieri così nominati, scadranno unitamente all'intero Consiglio di Indirizzo in carica alla data di efficacia della fusione.